

STATUTO

MACALU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERZIGNO NA CORSO LEONARDO
DA VINCI 455

Numero REA: NA - 740794

Codice fiscale: 05227031217

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-11-2005 - Statuto completo	2
--	---

zero zero) corrispondente al 25% (venticinque per cento) dei conferimenti in danaro, giusta ricevuta rilasciata dalla

predetta Banca in pari data.

Qualora ai sensi di legge la società dovrà essere disciplinata dalle disposizioni in materia di società per azioni dovranno essere adottate le necessarie modifiche allo statuto sociale.

II) Quale primo organo amministrativo viene nominato un Amministratore Unico nella persona della soprageneralizzata signora CIRILLO Maria Rosaria, che resterà in carica a tempo indeterminato.

La nominata signora CIRILLO Maria Rosaria dichiara che nei propri confronti non sussistono cause di ineleggibilità e/o incompatibilità ed accetta la carica.

Esso Organo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo soltanto quanto in forza di legge o di statuto sia riservato all'assemblea dei soci.

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano ad esso Amministratore Unico.

III) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2005 (duemilacinque).

IV) Ai fini dell'art. 111-ter, disp. att. cod. civ., i comparenti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: "Terzigno (NA), Corso Leonardo Da Vinci n. 455".

V) La signora CIRILLO Maria Rosaria nella suindicata qualità, viene delegata:

- a ritirare dalla Banca Intesa S.p.A., filiale di Nola 567, la somma di euro 300,00 (trecento virgola zero zero) ivi depositata con esonero da ogni responsabilità per il detto Istituto;

- a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della società e richieste per l'ottenimento delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

VI) Le spese del presente atto e quelle inerenti alla costituzione della società, dell'importo globale approssimativo di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) cedono a carico della società medesima.

VII) La società viene costituita sotto la piena osservanza delle disposizioni che precedono e di quelle stabilite nello Statuto sociale qui di seguito riportato:

STATUTO

"TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1

La società ha la seguente denominazione sociale:

"MACALU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata,

in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2519, u.c., cod. civ..

Qualora ai sensi di legge la società dovrà essere disciplinata dalle disposizioni in materia di società per azioni dovranno essere adottate le necessarie modifiche al presente statuto sociale.

ART.2 La società ha sede in Terzigno (NA).

La società potrà istituire sedi secondarie, filiali, depositi, uffici amministrativi e comunque locali destinati all'esercizio dell'attività sociale, sia in Italia che all'estero.

ART.3 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento nei modi e termini di legge.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

ART.4

La società ha scopo mutualistico e non di lucro.

Ai sensi dell'art. 1, legge 8 novembre 1991, n.ro 381, la società intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

A) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

B) lo svolgimento delle attività imprenditoriali di cui al seguente art. 5 del presente statuto finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico, fermo restando quanto previsto per i "soci volontari" dall'art. 2, legge 8 novembre 1991, n.ro 381.

La Cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

Le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, legge 8 novembre 1991, n.ro 381, devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, fermo restando quanto previsto per i "soci volontari" dall'art. 2, legge 8 novembre 1991, n.ro 381.

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi, fermo restando il carattere di mutualità prevalente.

Nel rispetto delle norme di cui alla sopracitata legge 381/1991, ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. e trans. cod. civ., la presente cooperativa sociale è considerata cooperativa a mutualità prevalente.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

La Cooperativa può dunque aderire ad organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

L'adesione agli organismi ed enti, saranno deliberate dal consiglio di amministrazione.

I rapporti tra la società e i soci saranno disciplinati da Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra società e soci e che saranno predisposti dall'organo amministrativo e approvati dall'assemblea dei soci ai sensi di legge.

ART. 5

Per raggiungere lo scopo mutualistico, la società potrà svolgere le attività che seguono.

A) Attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi rese, in particolare, in favore di anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori, anche coinvolti in situazioni di disattamento e di devianza.

In tale ambito, la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

a) istituire e/o gestire centri socio-educativi, comunità di assistenza, centri residenziali, centri agrituristici, comunità alloggio, case famiglia, case protette, centri di pronto intervento, servizi di trasporto con assistenza, laboratori protetti di ergoterapia e attività espressive artigianali, servizi atti ad inserire le persone svantaggiate e le fasce deboli in genere nel contesto sociale al fine di ridurre rischi di emarginazione, sia in proprio sia per conto di Enti Pubblici, Stato, Regioni, Provincie e Comuni;

b) servizi di segretariato sociale e di assistenza sociale;

c) organizzare stages o tirocini presso aziende per promuovere l'integrazione lavorativa;

d) gestire attività di tempo libero per i ragazzi, centri sportivi, ricreativi, centri di aggregazione, soggiorni residenziali, quali campi gioco, campeggi, case vacanza;

e) a scopo esclusivamente terapeutico, svolgere anche piccole attività agricole e di produzione di manufatti in genere utili al raggiungimento dello scopo sociale, nonché attività di laboratorio per la promozione e la conservazione delle attività agricole ed artigianali;

nonchè, in coordinazione con le attività che precedono e,

dunque, rivolte anche ai soggetti che beneficiano delle attività medesime:

B) Attività imprenditoriali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e, in tale ambito, potrà:
a) gestire strutture turistico-ricettive, agrituristiche, sportive e ricreative; strutture per il turismo culturale, sociale e religioso; stabilimenti balneari, arenili e banchine; centri vacanze e villaggi turistici; case di recupero; strutture finalizzate all' espletamento di servizi di manutenzione del verde pubblico e privato; nonché svolgere la gestione integrata di residences e complessi immobiliari ed eseguire la prestazione di servizi di:

accoglienza, assistenza, guida turistica;

screening del territorio, allarm-point, sorveglianza e salvataggio;

guardiania, portineria, vigilanza e custodia;

lettura di contatori delle utenze varie;

recapito e corrispondenza di pacchi, plichi, documenti e simili;

servizi bibliotecari e museali, di catalogazione e collocazione di libri e materiale bibliografico e relativa rilegatura;

b) realizzazione di siti e portali internet, statici e dinamici, anche multimediali, prestazione di servizi telematici, propri e di terzi.

La società potrà in ogni caso curare lo svolgimento di attività di tipo socio - culturale come dibattiti e/o conferenze al fine di contribuire alla diffusione di messaggi di umanità e solidarietà, relative al campo nel quale la cooperativa opera; organizzare e gestire corsi di formazione finalizzati alla qualificazione di coloro che operano nel campo sociale.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società potrà compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari connesse all'attività principale, nonché assumere partecipazioni in altre imprese, società e consorzi la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, ma sempre e comunque come attività non prevalente, ma esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, nè rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto, in particolare, delle disposizioni dettate in materia dal d. lgs. 385/93 con esclusione delle attività di cui al d. lgs. 58/98 e successive integrazioni e modificazioni, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il tutto con esclusione di ogni e qualsiasi attività propria delle professioni intellettuali che, ove eventualmente necessaria, sarà svolta personalmente, direttamente e sotto la personale responsabilità di professionisti abilitati ai

sensi di legge.

Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future.

TITOLO III SOCI

ART. 6

I soci si distinguono in:

a) "SOCI COOPERATORI".

Il numero dei "soci cooperatori" è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei "soci cooperatori" diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

b) "SOCI VOLONTARI"

I "soci volontari" prestano la loro attività gratuitamente.

I "soci volontari" vengono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci e devono essere in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci della cooperativa.

Possono essere soci:

- le persone fisiche, di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, salvo i casi di anticipata acquisizione della necessaria capacità di agire per atto dell'Autorità Giudiziaria o per legge.

Essi devono avere o essere in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'attività esercitata dalla cooperativa e, per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione, devono poter partecipare direttamente ai lavori dell'attività sociale ed attivamente operare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Nel rispetto delle prescrizioni di legge, possono essere soci anche

i lavoratori tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio per il fatto della sua partecipazione alla cooperativa, si obbliga ad osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organismi sociali.

I soci sono inoltre obbligati a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto negli appositi regolamenti.

Ciascun socio deve altresì astenersi dal tenere comportamenti che impediscano alla cooperativa di riporre affidamento nella sua attitudine personale e professionale a partecipare

all'attività sociale e al conseguimento degli scopi sociali.
La cooperativa al fine di stimolare lo spirito di previdenza

e di risparmio dei soci potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci e esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La raccolta di prestiti presso soci potrà comunque avvenire nei limiti previsti dall'art. 11, 3° comma, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e relative delibere di attuazione adottate dal C.I.C.R., e comunque nel rispetto delle norme di legge.

La remunerazione dei prestiti sociali non può essere superiore a quella stabilita dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

ART. 7

In considerazione della peculiare posizione giuridica del "socio cooperatore", titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da appositi regolamenti interni, redatti dall'organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea dei soci ai sensi di legge.

I regolamenti interni potranno definire altresì i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

I regolamenti interni potranno definire inoltre le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

I regolamenti interni dovranno definire comunque la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; essi dovranno contenere in ogni caso quanto indicato all'art. 6 della L. 3 aprile 2001, n. 142, e dovranno essere depositati entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

I regolamenti interni potranno prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa. Gli stessi regolamenti interni stabiliranno il termine decorso il quale il socio lavoratore, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro

a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al

lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci lavoratori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa chiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

Nei medesimi regolamenti saranno altresì disciplinate le prestazioni di lavoro dei "soci volontari" e i parametri e le modalità di rimborso delle spese da essi effettivamente sostenute e documentate, ai sensi dell'art. 4 della legge 381/1991.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi del sopracitato art. 4 della legge 381/1991.

ART. 8

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta dalla quale dovranno risultare:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia;

b) l'indicazione della categoria di socio cui intende appartenere e della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con gli appositi regolamenti, che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne preso visione;

c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di legge e di statuto;

d) nel caso di persona svantaggiata ai sensi dell'art. 4, legge n.ro 381/1991, alla domanda dovrà essere allegata la documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione

dalla quale risulti la condizione di persona svantaggiata.
Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:

- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'Assemblea dei soci;
- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- obbligarsi a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto dai regolamenti interni e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Il nuovo socio dovrà sottoscrivere la quota di capitale da versare nei termini previsti dal presente statuto, mentre il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati immediatamente.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9

Le quote sociali sottoscritte in denaro potranno essere versate a rate e precisamente:

- almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;
- il rimanente nei termini stabiliti dall'organo amministrativo salva, comunque, la facoltà di ciascun socio di effettuare anticipatamente l'intero pagamento della quota sottoscritta.

In ogni caso l'intero versamento dovrà essere completato entro la chiusura dell'esercizio sociale.

Il relativo sovrapprezzo quote dovrà essere versato contestualmente all'atto della sottoscrizione.

Le disposizioni che precedono si applicano anche alle sottoscrizioni di capitale effettuate dai soci durante la vita della società.

Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma del combinato disposto degli artt. 2531 e 2533, cod. civ..

ART. 10

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Ciascun socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE

ART. 11

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte, e negli altri casi previsti dalla legge.

ART. 12

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e comunque quando:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare e personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il rapporto di lavoro con la cooperativa, subordinato, autonomo o di altra natura sia stato risolto ad iniziativa della cooperativa o la prestazione sia stata sospesa per indisponibilità di occasioni di lavoro.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 13

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, può aver luogo:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 3) nei casi previsti dall'art. 2286, cod. civ.;

4) nei casi previsti dell'art. 2288, primo comma, cod. civ..
L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 14

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

ART. 15

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, cui aggiungere i dividendi eventualmente maturati e deliberati e non riscossi, nonché le somme ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo art. 19, e da cui dedurre proporzionalmente le eventuali perdite imputabili a capitale.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Il rimborso della quota, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, dovrà essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del predetto bilancio di esercizio.

In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura, con le modalità e nei termini previsti dal presente articolo.

I soci receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei predetti 180 (centottanta) giorni.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute a riserva.

In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci - e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dalla Assemblea.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso

questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la

cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 16

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 25 (venticinque) nè di valore superiore ai limiti di legge, nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2525 cod. civ.;

b) dalla riserva legale;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti,

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;

e) dagli altri fondi o accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

f) dalla riserva costituita con gli avanzi di gestione e da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita della società nè in caso di scioglimento della società medesima.

Per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la cooperativa con il suo patrimonio.

ART. 17

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento ai sensi dell'art. 2524, 3° co., cod. civ.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata dagli amministratori.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in danaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo, suscettibile di valutazione economica, nel rispetto dei limiti di legge al riguardo.

TITOLO VI

CESSIONE QUOTE

ART. 18

Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli

amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Il tutto nel rispetto delle norme di legge.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 19

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, secondo i criteri stabiliti dalla legge. Gli amministratori redigono altresì la relazione di cui all'art. 2428, cod. civ., indicando specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'organo amministrativo è tenuto ad ogni altro adempimento contabile previsto dalla legge.

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni dalla sopradetta chiusura ricorrendo le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364, cod. civ; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428, cod. civ., le ragioni della dilazione.

La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;

b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalle

Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 59/1992;

c) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che, verrà stabilita dalla Assemblea che approva il bilancio, e che non potrà essere superiore, all'interesse dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dall'art. 2545-quinquies, 3° co., cod. civ., e comunque nei limiti previsti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

I dividendi potranno essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;

potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli utili.

E' vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per la intera durata del piano di crisi aziendale eventualmente approvato dalla Assemblea dei soci in base a quanto disposto dai regolamenti interni ai sensi della lettera d), primo comma, dell'art. 6, legge 3 aprile 2001, n. 142.

L'Assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) ed e), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

La stessa assemblea che approva il bilancio può deliberare la erogazione ai soci operatori, a titolo di ristorno, di un ulteriore trattamento economico, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive eventuali modifiche, ai sensi e secondo le modalità di legge.

Il ristorno di cui sopra compete ai soci operatori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della parità di trattamento.

Qualora fossero emessi strumenti finanziari nel rispetto delle norme di legge, è comunque vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerta in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al

limite massimo previsto per i dividendi.

TITOLO VIII

ASSEMBLEE

ART. 20

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

ART.21

L'assemblea deve essere convocata in tutti i casi previsti dalla legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè nel territorio dello Stato italiano.

L'assemblea è convocata da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

La convocazione è effettuata mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante nel libro soci, ovvero

- mediante lettera consegnata a mano ai soci stessi e sottoscritta da questi ultimi per ricevuta entro il predetto termine, ovvero ancora

- mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In ogni caso la deliberazione si intende adottata anche se l'assemblea non è stata convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purchè ad essa partecipino tutti i soci, ai sensi di legge, e tutti gli amministratori e sindaci, - questi ultimi se nominati -, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

ART.22

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, anche non autenticata, ai sensi e nel rispetto delle norme di legge in materia, ed in ossequio alle quali la relativa documentazione è conservata agli atti sociali.

ART.23

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento di

quest'ultimo, dal Vice-Presidente, se nominato. In caso di loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dalla persona

designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato nello stesso modo, salvo il caso cui il verbale venga redatto da un Notaio.

ART. 24

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale ai sensi di legge.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ART. 25

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, cod. civ., con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà dei soci aventi diritto di voto, salve le più elevate maggioranze richieste dalla legge.

TITOLO IX

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 26

La società è amministrata

a) o da un Amministratore Unico

b) o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, ma sempre in numero dispari, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea e alla carica possono essere nominati anche persone che non siano soci.

La maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci operatori.

Gli Amministratori restano in carica per tutto il tempo che verrà stabilito all'atto della nomina e quindi anche a tempo indeterminato e sono rieleggibili.

Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se non ricorra una giusta causa, ai sensi di legge.

ART. 27

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio e può essere assegnato loro un compenso.

I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o successivamente dall'Assemblea.

L'Assemblea dei soci potrà deliberare la corresponsione agli amministratori di indennità di fine rapporto, determinandone

l'ammontare, e in tale caso la società provvederà ad accantonare in apposito fondo i relativi importi. Il tutto nei limiti e con le modalità della vigente normativa in materia.

ART.28

La gestione della società spetta all'Organo Amministrativo. Esso Organo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo soltanto quanto in forza di legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, salvi i divieti di legge, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinandone i limiti della delega.

ART.29

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano:

- all'Amministratore Unico ovvero - se la società è gestita da un Consiglio di Amministrazione -
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente, se nominato, o
- agli Amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle rispettive deleghe. L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

ART.30

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente e, eventualmente, il Vice-Presidente, - che sostituisce il Presidente in tutti i casi di sua assenza o impedimento -, se questi non sono nominati dall'Assemblea. Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

Il Consiglio, se nominato, si raduna sia nella sede della società, sia altrove, purchè nel territorio dello Stato, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri con specifica indicazione degli argomenti da discutere nell'ordine del giorno.

La convocazione è effettuata mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti a ciascun amministratore, e sindaco se nominato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, ovvero
- mediante lettera consegnata a mano agli amministratori stessi, e ai sindaci se nominati, e sottoscritta da costoro per ricevuta entro il predetto termine, ovvero ancora
- mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviati agli amministratori, e ai sindaci se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax,

o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.
L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e

l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo, che in tal caso può essere anche all'estero, ove si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

TITOLO X - CONTROLLI

ART.31

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati con decisione dei soci.

Il Collegio sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I requisiti dei sindaci, la loro durata in carica e la retribuzione degli stessi, nonché il funzionamento dell'organo di controllo e i relativi poteri e doveri, sono disciplinati dalle norme di legge in materia.

E' fatta salva la nomina di ogni altro organo di controllo che fosse previsto da norme inderogabili di legge.

ART.32

In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO XI

MODIFICAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO.

ART. 33

Le modificazioni dell'atto costitutivo, la trasformazione, la fusione, la scissione, della società sono disciplinate dalle norme di legge in materia.

TITOLO XII

LIQUIDAZIONE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 34

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà ad assumere le necessarie delibere ai sensi dell'art. 2487 cod. civ.

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, saranno devoluti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 35

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, e nelle quali la legge non preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e che siano comunque compromettibili ai sensi di legge, relativamente al rapporto sociale sono devolute ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio competente per territorio in ragione della sede sociale, che dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.

La sede dell'arbitrato sarà in Nola.

Il collegio arbitrale formerà la propria decisione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36

L'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica e ogni altro regolamento previsto dalla legge; compete all'assemblea dei soci approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.

Per quanto non regolato dall'atto costitutivo e dal presente statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi in materia.".